




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010166 - 23/10/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, 23 OTT. 2012

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Reggio Emilia
V. R. Livatino, 3
42100 Reggio Emilia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 274/2012_Acquisti_delle_Pubbliche_Ammministrazioni.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 25 settembre nella quale l'Ordine chiede di sapere se gli Ordini territoriali, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 7, del D.l. n. 95/2012, in quanto amministrazioni pubbliche, siano o meno tenuti:

- ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi della L. n. 296/2006 relativamente alla fornitura di energia elettrica, gas, carburanti, telefonia, come previsto dall'art. 7 del D.l. n. 95/2012;
- a utilizzare, per le ulteriori categorie merceologiche, le convenzioni per l'acquisto di beni ovvero debbano utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione di contratti come previsto dall'art. 1 co. 449, della L. n. 296/2006.

In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

L'art. 1, co. 7, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (cd. decreto spending review) stabilisce¹ che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica

¹ Vd. art. 1, co. 7, D.l. n. 95/2012:

"Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza

amministrazione individuate dall'ISTAT², devono fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo (energia elettrica, gas, telefonia fissa e mobile, etc.) ovvero esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. In riferimento a tale recente disposizione si deve osservare che la norma, volta al contenimento della spesa pubblica, trova applicazione *esclusivamente* nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica incluse nel citato elenco ISTAT, considerato che si tratta di amministrazioni che beneficiano dei contributi economici dello Stato. Risultano, dunque, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della norma gli Ordini territoriali per i quali continua a trovare applicazione la norma di cui all'art. 1, co. 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006³.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale."

² L'elenco aggiornato delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto ai sensi dell'articolo 1, co. 3, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) è stato pubblicato in G.U. n. 227 del 28 settembre 2012). Gli Ordini professionali non sono inclusi nell'elenco.

³ Vd. art. 1, co. 449, della L. n. 296/2006:

"449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A".